



DOCUMENTO DI RICERCA

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NELLE SOCIETÀ E NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO

AREE DI DELEGA CNDCEC

Antiriciclaggio-Anticorruzione

CONSIGLIERA DELEGATA

Gabriella Viggiano

COMMISSIONE DI STUDIO

**Operatività del Registro dei Titolari
Effettivi e adempimenti
conseguenziali**

PRESIDENTE

Luciano De Angelis

OTTOBRE 2024



COMMISSIONE DI STUDIO “OPERATIVITÀ DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI”

Consigliera delegata CNDCEC

Gabriella Viggiano

Presidente

Luciano De Angelis

Segretario

Marta Mazzucchi

Componenti

Mario Cerchia

Anna Rita Costa

Antonio Minervini

Sonia Pirotti

Silvia Pizzolato

Luca Signorini

Giuseppina Spanò

Ennio Vial

Esperto

Valerio Vallefucio

Staff tecnico

Susanna Ciriello – *Ufficio Controllo Interno CNDCEC*

Annalisa De Vivo – *Ufficio Legislativo CNDCEC*



SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
1. NOZIONE	4
2. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE	7
3. CASISTICA	10
3.1. Persona fisica	10
3.2. Società di persone	11
3.3. Società di capitali	11
3.3.1. Proprietà diretta e indiretta delle partecipazioni	11
3.3.2. Il titolare effettivo attraverso il controllo	12
3.3.3. Catene di Controllo	16
3.4. Ipotesi residuali ex art. 20, co. 5, d.lgs. 231/2007	18
3.5. Fondazioni, associazioni e comitati	20
3.6. Società controllate da associazioni e fondazioni	20
3.7. Consorzi	21
3.8. Comunione di quote societarie	21
3.9. Quote o azioni cointestate	22
3.10. Enti del terzo settore ed enti sportivi personificati	22
3.11. Altri enti (gestioni condominiali, condomini, ecc.)	23
3.12. Trust e soggetti giuridici affini	24
3.12.1. Trust nel caso di trustee/guardiano persona giuridica	25
3.12.2. Titolare effettivo per gli istituti affini al trust	25
3.13. Interposizioni fittizie	26
3.14. Procedure concorsuali e procedure esecutive	26
3.15. Composizione negoziata, accordi di ristrutturazione concordati	27
3.16. Sedi secondarie	27

INTRODUZIONE

L'annosa vicenda giudiziaria che con l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 01850/2024 del 17 maggio 2024 ha determinato una nuova sospensione dell'operatività del Registro dei Titolari Effettivi ha riportato nuovamente l'attenzione sugli aspetti critici legati a tale adempimento ed offerto l'occasione per fornire orientamenti interpretativi sulla casistica maggiormente ricorrente.

La corretta individuazione del Titolare Effettivo nell'ambito dell'adeguata verifica del cliente rappresenta, infatti, una delle principali criticità con cui si confrontano i destinatari della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo e, tra questi, i Commercialisti.

La rilevanza del tema si avverte con particolare riguardo alle strutture partecipative che presentano più livelli di proprietà, ovvero agli istituti giuridici che per complessità o assenza di codificazione possono agevolare condotte opache dirette a celare attività e operazioni di riciclaggio di proventi derivanti dalla commissione di illeciti.

Il tema della trasparenza della titolarità effettiva appare, peraltro, ancor più complesso alla luce delle recenti indicazioni del FAFT-GAFI e soprattutto del Regolamento europeo “single rulebook”, la cui applicazione comporterà inevitabilmente modifiche alla disciplina in materia. Nondimeno, l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni al Registro dei Titolari Effettivi ha reso ancora più evidenti le criticità e incertezze connesse al tema, considerato che le laconiche disposizioni di cui all'art. 20 del Decreto Antiriciclaggio non forniscono indicazioni sufficienti a contemplare compiutamente la molteplice e complessa casistica riscontrabile nella prassi.

In ragione, pertanto, dell'indiscussa attualità del tema e nell'attesa della pubblicazione della decisione di merito assunta dal Consiglio di Stato il 19 settembre u.s., il Consiglio Nazionale, con la Commissione di studio “Operatività del Registro dei Titolari Effettivi” – afferente alla area di delega “Antiriciclaggio” – ha predisposto il presente documento con lo specifico obiettivo di supportare i Commercialisti sia in sede di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica dei propri clienti, che nell'ambito dell'attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche tenute alla comunicazione della titolarità effettiva al Registro Imprese.

Il documento tiene conto delle FAQ “Titolarietà Effettiva e il Registro titolari effettivi” pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria in data 20 novembre 2023 e dei più recenti orientamenti in materia.

Gabriella Viggiano

Consigliera Delegata Area Antiriciclaggio

1. Nozione

La mancanza di informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi dei veicoli societari agevola le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo potendo mascherare:

- l'identità di criminali noti o sospetti
- il vero scopo di un conto o proprietà detenuti da un veicolo societario, e/o
- l'origine o l'uso di fondi o proprietà associati a un veicolo societario¹.

L'art. 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in seguito anche solo "Decreto") prevede che per i clienti diversi dalle persone fisiche sia d'obbligo individuare una o più persone fisiche quali titolari effettivi della società o dell'ente.

Secondo le norme nazionali, infatti, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita². Trattasi, in altri termini, del destinatario principale degli effetti economico/patrimoniali della consulenza o del servizio prestato dal professionista soggetto agli obblighi antiriciclaggio nei confronti di società, enti o trust.

Nella legislazione europea e internazionale il riferimento fondamentale è quello al *beneficial owner* che, secondo una prima posizione del GAFI³, è "quella persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla un cliente ovvero per conto della quale viene compiuta la transazione".

Nel 2022 il GAFI ha affrontato nuovamente la questione, evidenziando che per "titolare effettivo" si intende la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiede/possiedono o controlla(n) un cliente e/o la persona fisica per conto della quale viene effettuata un'operazione⁴. La definizione ricomprende altresì le persone fisiche che esercitano in ultima istanza il controllo effettivo su una persona giuridica o su un dispositivo giuridico⁵.

L'intento è quello di identificare, in tali soggetti, quelle persone fisiche che in ultima istanza traggono vantaggio dal capitale o dagli asset della persona giuridica o dell'ente, o che esercitano su di essa un effettivo controllo, riferendosi, sotto quest'ultimo profilo, al potere di prendere decisioni rilevanti e di imporne l'attuazione alla società o all'ente, pur non rivestendo necessariamente cariche formalizzate all'interno delle predette entità⁶. Nel primo caso, il legislatore attribuisce rilevanza alla proprietà della partecipazione (cd. criterio dominicale), mentre nel secondo caso si fa riferimento al criterio del controllo, cioè ad un meccanismo legale di imputazione della titolarità effettiva basato su un parametro di misurazione del potere sostanziale di influenza sul governo dell'ente, riconducibile, direttamente o indirettamente, ad una o più persone⁷.

¹ FATF-GAFI, "Beneficial ownership of legal persons", marzo 2023.

² Art. 1, co. 2, lett. pp), d.lgs. 231/2007.

³ The FATF Recommendations 2012, General Glossary.

⁴ I riferimenti a "che in ultima istanza" possiede/possiedono o controlla(n)" e al "controllo effettivo in ultima istanza" interessano situazioni in cui la proprietà/il controllo sono esercitati attraverso una catena di comando o attraverso strumenti di controllo diversi dal controllo diretto.

⁵ FATF-GAFI, "Beneficial ownership of legal persons", cit.

⁶ Detta interpretazione sulla titolarità effettiva, riconducibile al GAFI, è fatta propria anche dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio n. 1_2023 B "La ricerca del titolare effettivo".

⁷ Sul tema V. Donativi, "Il titolare effettivo di società di capitali nella disciplina antiriciclaggio", in Giurisprudenza commerciale, n. 1-2023.

Secondo l'orientamento interpretativo del CNDCEC⁸, il titolare effettivo non deve essere individuato solo nel soggetto (persona fisica) detentore del diritto di proprietà delle azioni o quote, ma anche in quello che è in grado di esercitare diritti di voto per oltre il 25% del capitale⁹. Ciò appare infatti maggiormente in linea con la norma ispiratrice che – secondo la posizione del GAFI – identifica i titolari effettivi in coloro che traggono vantaggio dal capitale o dagli asset della persona giuridica o dell'ente, o che esercitano su di essa un effettivo controllo.

Tale criterio risulta altresì coerente con le disposizioni del terzo comma del citato art. 20 secondo le quali, nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario dell'ente non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo deve essere individuato sulla base dei diritti di voto esercitabili in assemblea. In base all'art. 20, co. 3, lett. b) del Decreto, si ritiene che i diritti di voto sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea debbano essere superiori al 25% del totale dei voti. Diversamente, il controllo potrebbe realizzarsi attraverso particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare sull'assemblea una influenza dominante (es. sindacati di voto controllati da una persona fisica o sindacati di voto all'unanimità con obbligo di voto congiunto¹⁰).

I principi su richiamati fanno evidente riferimento alle società di capitali; tuttavia, il legislatore (con qualche fatica) trova il modo di declinarli anche per altre tipologie di enti. Il titolare effettivo, dunque, va individuato in ogni caso in cui la prestazione coinvolga un cliente diverso dalla persona fisica dotato di personalità giuridica (s.p.a., s.r.l., società cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, ecc.), nonché nelle società ed enti non dotati di personalità giuridica, ma di mera soggettività giuridica (es. società di persone, associazioni non riconosciute, consorzi, trust, ecc.)¹¹.

In merito alle specifiche modalità di individuazione del titolare effettivo, le disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (commi da 2 a 5), saranno presto modificate dal nuovo Regolamento adottato dal Parlamento europeo lo scorso 24 aprile¹².

Nel Regolamento si legge che gli obblighi in materia di titolarità effettiva sono semplificati per garantire un adeguato livello di trasparenza in tutta l'Unione e sono introdotti nuovi obblighi in relazione ai fiduciari e ai soggetti stranieri per mitigare il rischio che i criminali si nascondano dietro livelli intermedi.

Nelle more della definizione delle modifiche che verranno introdotte a livello europeo, occorre attenersi a quanto prescritto dall'art. 20, co. 2 del Decreto, che spiega come individuare il titolare effettivo nelle società di capitali, identificando lo stesso (o gli stessi), secondo il criterio dominicale, in chi possiede la titolarità della partecipazione superiore al 25% del capitale. Qualora in una società vi siano due soci, titolari di partecipazioni pari, rispettivamente, al 70% e al 30% del capitale sociale, superando la soglia del 25%, risultano entrambi titolari effettivi. Costituisce invece proprietà indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale posseduta per tramite di una società controllante, fiduciaria o interposta persona.

⁸ CNDCEC, "Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)", maggio 2019.

⁹ Nello stesso senso Assonime, "Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali", Il Caso n. 1/2023.

¹⁰ Assonime, cit.

¹¹ Nella Relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. 125/2019 si osserva che tra i "soggetti diversi dalle persone fisiche ma privi di personalità giuridica" sarebbero annoverabili "le associazioni non riconosciute, le fondazioni bancarie, i comitati, i condomini, le parrocchie, ecc."

¹² Vd. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (COM(2021)0420 – C9-0339/2021 – 2021/0239(COD)).

Le proprietà dirette e indirette riconducibili alla stessa persona fisica dovranno essere sommate per verificare se la soglia del 25% venga superata.

Quando l'esame dell'assetto proprietario dell'ente non consente di individuare in maniera univoca il/i titolare/i effettivo/i, trova applicazione il terzo comma dell'art. 20 che, come già accennato, impone di porre l'attenzione sui soggetti ai quali, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'ente in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il quarto comma del richiamato art. 20, invece, è dedicato alle persone giuridiche private e, in particolare, alle fondazioni, per le quali è richiesto di individuare cumulativamente il/i titolare/i effettivo/i, oltre che nei fondatori (se ancora in vita) e nei beneficiari, anche nel soggetto/i con poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell'ente. Il criterio appare assumere carattere generale per qualsiasi tipologia di ente personificato (ad esempio associazioni riconosciute, società di mutuo soccorso, comitati riconosciuti, ecc.).

Per i trust espressi – disciplinati dalla legge n. 364/1989¹³ – e gli istituti giuridici affini (sui quali dovranno essere normativamente forniti criteri di qualificazione), l'art. 22, co. 5, dispone che i titolari effettivi si identificano nel costituente o nei costituenti, nel fiduciario o fiduciari, nel guardiano o guardiani, ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari e nelle altre persone fisiche che esercitano in ultima istanza il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Il quinto comma, infine, è dedicato a tutte quelle società o tipologie societarie o enti nei quali il titolare effettivo non può essere individuato direttamente con riferimento al possesso diretto della partecipazione superiore al 25% o del controllo o della dominanza in assemblea. In questi casi si utilizza il sistema cd. “residuale”, procedendo ad individuare i titolari effettivi nelle persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società. Nella relazione di accompagnamento al d.lgs. 125/2019 (modificativo del d.lgs. 231/2007) si legge a riguardo che *“il titolare effettivo potrà essere individuato nella figura dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi ovvero i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica (intendendo per tali sia gli enti che le società prive di personalità giuridica, ndr), non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun ente e conformemente all'organizzazione societaria e alle disposizioni statutarie”*.

Il riferimento al cliente “comunque diverso dalla persona fisica” contenuto nella parte finale del quinto comma rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo anche in quelle strutture (societarie o meno) prive di personalità giuridica, come ad esempio le società di persone e le associazioni non riconosciute. Tali strutture non sono però tenute a comunicare i dati sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese.

Ad oggi i criteri per l'individuazione del titolare effettivo risultano scalari e non alternativi, nel senso che si dovrà iniziare utilizzando i criteri di cui al secondo comma dell'art. 20 (proprietà o titolarità diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale in capo ad una o più persone fisiche), per poi passare a quelli del terzo comma (controllo o influenza dominante dei voti in assemblea) e, se non si riesce ad individuare il titolare effettivo con nessuna delle modalità dinanzi evidenziate,

¹³ Ci si riferisce ad ogni tipo di trust diverso da quelli con beneficiari, ossia ai trust di scopo, ai trust liberali, a quelli commerciali, ecc.

procedendo con le regole di cui al quinto comma (cioè ricercando lo stesso all'interno dell'organo di amministrazione dell'ente).

2. Modalità di individuazione

In merito alla concreta modalità di individuazione del titolare effettivo, nel primo comma dell'art. 22 del Decreto si legge: *“I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica”*. Tra le informazioni rientrano ovviamente anche quelle relative alla individuazione del o dei titolari effettivi.

Da ciò deriva che la concreta individuazione del titolare effettivo deve, in prima istanza, essere effettuata con l'imprescindibile ausilio del cliente, che nel caso di specie è l'esecutore della società o dell'ente¹⁴, di norma il suo rappresentante legale.

Il sesto comma dell'art. 20 richiede al destinatario degli obblighi antiriciclaggio di conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini della identificazione del titolare effettivo, nonché di evidenziare le (eventuali) ragioni che non hanno consentito di individuare lo stesso con modalità ordinarie. Tale richiesta ha lo scopo di consentire, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e la valutazione del percorso conoscitivo effettuato sulla base delle informazioni contenute nella norma in questione in merito alla individuazione del titolare effettivo.

La titolarità effettiva, pur costituendo elemento essenziale dell'adeguata verifica da individuarsi in ogni ente e società, ad oggi deve essere comunicata al Registro dei Titolari Effettivi solo nel caso di società dotata di personalità giuridica, ente personificato o trust e soggetti affini¹⁵.

Quanto finora esposto può essere sintetizzato nelle seguenti tabelle¹⁶:

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA IN CASO DI CLIENTI SOCIETÀ DI CAPITALI (ART. 20 D.LGS. 231/2007)	Commi 1 e 2
	• Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; • costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
	Comma 3
	Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: • del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; • del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

¹⁴ L'art. 1, co. 2, lett. p) del Decreto definisce l'esecutore come “il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente”.

¹⁵ Art. 21, co. 5, lett. a), d.lgs 231/07 e art. 2, co. 1, lett. a), dm. 11 marzo 2022 n. 55. decreto MEF-MISE 11 marzo 2022, n. 55 (Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust).

¹⁶ Fonte: Linee Guida CNDCEC, cit.

- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Comma 5

Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, di poteri di amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Come già evidenziato, le elencate modalità di individuazione del titolare effettivo risultano "scalari" e non alternative, nel senso che si dovrà iniziare utilizzando i criteri di cui all'art. 20, co. 2 del Decreto, per passare poi, nel caso in cui tali criteri non siano applicabili, a quelli del terzo comma ed eventualmente, ove non si riesca ad individuare il titolare effettivo tramite alcuna delle modalità dinanzi indicate, alle regole di cui al quinto comma.

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE EX DPR N. 361/2000 (ART. 20 D.LGS. 231/2007)

Comma 4

Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (fondazioni, associazioni riconosciute, ecc.)

TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI (ART. 22 D.LGS. 231/2007)

Comma 5

I titolari effettivi si identificano (*da ritenersi cumulativamente*) nel costituente o nei costituenti (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano o guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, il soggetto obbligato chiede al cliente le informazioni e i dati a ciò necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ove attribuito) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (es. pec, dichiarazione del cliente). Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'individuazione del titolare effettivo, che deve essere individuato in ogni caso. Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo, posto che l'art. 19, co. 1, lett. a) del Decreto prevede espressamente l'acquisizione e la conservazione del solo documento di identità del cliente.

La dichiarazione del cliente potrà essere acquisita mediante apposito modulo AV4 allegato alle Linee Guida CNDCEC, ovvero per mezzo di modulistica antiriciclaggio equivalente, completa delle voci necessarie ai fini di una corretta identificazione.

Le Regole Tecniche CNDCEC evidenziano che dall'obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall'art. 22 del Decreto discende una valenza generale del principio di affidabilità¹⁷.

¹⁷ CNDCEC, "Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90", regola tecnica n. 2.7.

Nel trust e negli istituti giuridici ad esso affini i dati e le informazioni relativi ai titolari effettivi devono essere comunicati al soggetto obbligato a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini. Ad esempio, nel caso di trust e senza limitazioni rispetto a quanto sopra, i dati sono comunicati dal trustee e, nel caso in cui il trustee sia una entità giuridica, dal soggetto che ne ha la rappresentanza legale o poteri equivalenti:

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi evidentemente una modalità sufficiente, né esclusiva ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica¹⁸. La consultazione del registro non risulta peraltro obbligatoria ai fini dell'adeguata verifica, rendendosi solo opportuna nei casi di situazioni complesse o ritenute dubbie dal professionista.

In merito occorre evidenziare che l'art. 6, co. 5, d.m. 55/2022, che regola il registro dei titolari effettivi, stabilisce specificatamente quanto segue: *"I soggetti obbligati accreditati segnaleranno tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio"*¹⁹.

Il professionista conserverà la prova dell'avvenuta consultazione del Registro.

Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di *trust* espressi, ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. b) del Decreto, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Il soggetto obbligato deve conservare traccia delle verifiche effettuate per l'individuazione del titolare effettivo e, in caso di individuazione dello stesso mediante il criterio residuale di cui al quinto comma dell'art. 20 del Decreto, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo mediante i precedenti criteri della proprietà diretta, indiretta o del controllo (come indicato nei commi 1, 2 e 3).

Per effetto di quanto disposto dall'art. 24, co. 5, lett. c) del Decreto, nel caso in cui il titolare effettivo sia una persona politicamente esposta (PPE)²⁰, i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare ex lege misure di adeguata verifica rafforzata della clientela, salvo nel caso in cui la persona politicamente esposta agisca in veste di organo della pubblica amministrazione. In tal caso, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23, co. 2, lett. a), n. 2) del Decreto, che annovera le pubbliche amministrazioni tra i clienti a basso rischio di riciclaggio.

Per maggiore chiarezza si riporta l'esempio formulato nelle Linee Guida CNDCEC:

- una società partecipata al 100% dalla Regione conferisce un incarico professionale per il tramite del proprio amministratore unico: in tal caso la qualifica di PPE di quest'ultimo non rileva, agendo egli in qualità di organo dell'ente, e il professionista potrà effettuare l'adeguata verifica secondo le modalità scaturite all'esito della valutazione del rischio;

¹⁸ CNDCEC, Regola Tecnica n. 2.7.

¹⁹ Invero, la cd. "segnalazione delle difformità" trova la propria giustificazione normativa nell'art. 21, co. 5, lett. e-bis), del Decreto, di cui la disposizione regolamentare riportata costituisce attuazione.

²⁰ Sono definite "persone politicamente esposte" (PPE) le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (vd. art. 1, co. 2, lett. dd) del d.lgs. 231/2007, che contiene una elencazione tassativa delle PPE).

- l'amministratore unico di una società partecipata al 100% dalla Regione conferisce un incarico professionale per la tutela di un proprio interesse: in tal caso la qualifica di PPE dell'amministratore rileva e il professionista dovrà effettuare l'adeguata verifica in modalità rafforzata.

3. Casistica

Si riportano di seguito alcune casistiche, elaborate in risposta a specifici quesiti posti in merito all'individuazione del titolare effettivo, precisando che le stesse sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che in ogni caso la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.

3.1. Persona fisica

Nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza (ad esempio in caso di minore, incapace, interdetto, ecc.), quest'ultima agisce in veste di esecutore e non è un titolare effettivo. Si pensi anche al caso di una persona fisica che risieda all'estero: questa può agire in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto estero. In tal caso la persona fisica rappresentata risulterà il cliente/titolare effettivo e il rappresentante/esecutore dovrà fornire le complete generalità del soggetto rappresentato.

Nei casi previsti resta sempre ferma la legittimità della motivazione che ha indotto il mandante/fiduciante a non comparire, per valutare se le relative fattispecie permangano in un perimetro di liceità e se abbiano rilevanza dal punto di vista della normativa antiriciclaggio.

Infine, qualora emerga che il mandante/fiduciante è, come potrebbe accadere, un ente, il titolare effettivo dell'operazione andrà individuato nel titolare effettivo di tale ente.

Esemplificazione su Titolare Effettivo di Persona Fisica

Mandato senza rappresentanza

La fattispecie si connota perché non c'è alcun rapporto tra il mandante e i terzi con cui il mandatario contratta; gli effetti di ogni operazione compiuta si consolidano direttamente in capo al mandatario che ne è giuridicamente intestatario.

Una volta appurato che il cliente agisce nell'interesse altrui, il titolare effettivo deve essere individuato nel mandante; nel caso di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, i titolari effettivi saranno due: mandante e mandatario.

Contratto di fiducia

Siamo, anche in questo caso, in presenza di una situazione in cui ad una persona fisica (che è dunque, per quanto qui interessa, il cliente) viene attribuito un diritto reale per adempiere ad un accordo, destinato a rimanere segreto, nell'interesse e a beneficio di un altro diverso soggetto giuridico (sia esso una persona fisica o un ente).

Una volta appurato che il cliente agisce quale fiduciario di un altro soggetto, evidentemente, il titolare effettivo dell'operazione dovrà essere individuato nel fiduciante.

Come noto, il professionista procederà a richiedere al cliente tutte le informazioni ritenute necessarie per poter individuare il fiduciante, stante l'assenza nel nostro ordinamento della forma pubblicitaria per il suddetto istituto.

3.2. Società di persone

Nel caso di società di persone la norma non ha definito un criterio specifico per la individuazione della titolarità effettiva; si ritiene, pertanto, opportuno applicare – nei limiti della compatibilità – il criterio individuato in caso di società di capitali. In particolare, i beneficiari di dette società possono essere individuati nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione della società, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili (che, si ricorda, può avvenire anche in modo non proporzionale rispetto alla quota sottoscritta).

In relazione a ciò si ritiene essere titolari effettivi di queste società anche i soci che beneficiano della gestione della stessa in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando dette quote o le relative partecipazioni agli utili superino il 25%, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle Sas, accomandanti o accomandatari.

Altresì, saranno da identificarsi come titolari effettivi i soggetti che, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, sono titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (nel caso di amministrazione anche con modalità disgiuntive, congiuntive o miste).

In sintesi, i titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che:

- hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.), oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- hanno poteri di rappresentanza legale, di amministrazione (disgiuntiva, congiuntiva o mista) o direzione della società.

3.3. Società di capitali

3.3.1. Proprietà diretta e indiretta delle partecipazioni

Le espressioni utilizzate dai criteri speciali ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del Decreto sono determinate dal rapporto di "partecipazione" sul capitale senza specificazioni o delimitazioni; quindi, devono ritenersi riferite a partecipazioni di qualsivoglia natura e al capitale nella sua globalità e interezza.

Alla luce del richiamato principio normativo, l'indicazione della titolarità effettiva diretta di una società di capitali è riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della stessa e detenuta da una o più persone fisiche. Di contro, l'indicazione di proprietà indiretta è fornita dalla titolarità di una percentuale di una partecipazione che attribuisca il diritto di voto in percentuale superiore al 25% del capitale, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle partecipazioni, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.

Esemplificazione su proprietà diretta (criterio dominicale):

Soglia rilevante

In base al tenore della disposizione, la soglia di partecipazione rilevante è quella superiore al 25% del capitale sociale detenuto direttamente.

Questo significa che tutte le persone fisiche con una partecipazione (diretta) superiore al 25% devono essere considerate proprietarie e quindi qualificate come titolari effettivi.

Si pensi ad una società in cui vi sono tre soci titolari di una partecipazione al capitale sociale rispettivamente pari al 33%, 33% e 34%. In tal caso tutti e tre i soci devono essere individuati quali titolari effettivi.

Pegno e usufrutto su quote o azioni

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., salvo diversa convenzione tra le parti, il diritto di voto spetta all'usufruttuario/creditore pignoratizio. Tale circostanza induce a ritenere che, in caso di usufrutto o pegno su azioni o quote di ammontare superiore al 25% del capitale sociale, il titolare effettivo sia da individuarsi esclusivamente nell'usufruttuario/creditore pignoratizio, in quanto soggetti legittimati ad esercitare i principali diritti sociali connessi alla partecipazione.

Nel diverso caso in cui, a fronte di un diritto di usufrutto su azioni o quote superiori al 25%, il diritto di voto sia convenzionalmente attribuito al nudo proprietario, il titolare effettivo è esclusivamente quest'ultimo. Al riguardo, si segnala il differente orientamento in base al quale nella circostanza in esame dovrebbero essere identificati quali titolari effettivi, oltre al nudo proprietario, anche l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, in quanto entrambi sarebbero i beneficiari sostanziali dell'operazione "posto che le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario e al creditore pignoratizio (l'utile)"²¹.

3.3.2. Il titolare effettivo attraverso il controllo

Qualora l'assetto proprietario non consenta l'individuazione del titolare effettivo, la norma di riferimento è il terzo comma dell'art. 20, ove è previsto che, tramite il criterio della proprietà diretta o indiretta, questo si dovrà qualificare nella persona che:

- controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- a seguito di particolari vincoli contrattuali, è in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante.

Si tratta di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria non attraverso la proprietà di azioni o quote, ma mediante altri strumenti, tra i quali in particolare eventuali sindacati di voto. Attraverso tale accordo i titolari dei diritti di voto o i soggetti legittimati ad esercitarlo assumono un vincolo giuridico (temporalmente limitato) rispetto all'esercizio in sede assembleare del proprio diritto di voto. In particolare, i soci aderenti alla convenzione si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinati accordi, secondo l'orientamento concordato nella convenzione medesima.

Con riferimento al titolare effettivo, quest'ultimo deve essere individuato nel socio che ha il potere di determinare la nomina dell'organo amministrativo o della maggioranza dei componenti dello stesso.

²¹ Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia, UIF, FAQ del 20 novembre 2023.

Nei casi in cui la società abbia dei soci legati da patti parasociali non soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341-ter c.c.), l'amministratore della società cliente, laddove ne sia a conoscenza, è tenuto a fornirne evidenza.

In merito al concetto di influenza dominante il legislatore prende le mosse dall'art. 2359 c.c. In pratica, il "dominio" si manifesta nella capacità della persona fisica (o delle persone fisiche) di indirizzare l'attività della società nel senso da essa (esse) voluto: è dominante l'influenza di chi ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale, assoluto e positivo, sulle decisioni della società, e cioè in ultima analisi il potere di nominare l'organo amministrativo. Dunque, l'amministratore (o gli amministratori) della società con socio dominante (soci dominanti), dovrà (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina.

In particolare, per controllo della società o del soggetto giuridico si intende "la possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all'interno della società o del soggetto giuridico"²². Ciò può avvenire anche attraverso "altri mezzi", cioè mediante l'esercizio di un'influenza dominante sulle decisioni adottate dalla società, compresi i diritti di veto, i diritti di decisione e le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili o che comportano una movimentazione patrimoniale²³.

Tali poteri si manifestano in particolare nella possibilità di nominare (o condizionare) la nomina dell'organo gestorio.

Esemplificazioni su proprietà indiretta (criterio del controllo):

Soglia rilevante

In base al tenore della disposizione, la soglia di partecipazione rilevante è quella superiore al 25% del capitale sociale detenuto direttamente e/o indirettamente, vale a dire per il tramite di "società controllate, società fiduciarie o interposta persona" o in virtù del cumulo di partecipazioni dirette e indirette.

Questo significa che tutte le persone fisiche con una partecipazione (diretta e/o indiretta) superiore al 25% debbono essere considerate proprietarie e quindi qualificate come titolari effettivi.

Si pensi ad una società in cui vi sono tre soci titolari di una partecipazione al capitale sociale rispettivamente pari al 33% (diretta), 33% (diretta) e 34% (di cui 15% diretta e 19% indiretta). In tal caso tutti e tre i soci devono essere individuati quali titolari effettivi.

Categorie azionarie

Si pone anche il problema di come valutare, sempre ai fini della titolarità attraverso la proprietà, quelle situazioni in cui a livello statutario sono create categorie speciali di azioni (o quote) prive di diritti di voto (o con voto limitato) e azioni con voto plurimo relative all'assemblea di nomina degli amministratori.

In questi casi, in considerazione della modalità di applicazione scalare dei criteri di cui all'art. 20 del Decreto, dovranno essere considerati titolari effettivi le persone fisiche che possiedono più del 25% del capitale sociale, anche in presenza di soci che detengono una percentuale pari o superiore dei diritti di voto.

Società con azioni o quote senza diritto di voto

²² In tal senso la "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo" (versione 2023, art. 42, emendamento n. 251).

²³ Si veda la nota precedente.

Si consideri una società per azioni in cui le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci:

- 50% cinque soci: soci A, B, C, D, E, senza diritto di voto al 10% cadauno;
- 15 % socio F, con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie;
- 10% socio G, con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie;
- 10% socio H, con diritto di voto singolo nelle assemblee ordinarie e triplo nelle straordinarie;
- 10% socio I, con diritto di voto singolo nelle assemblee ordinarie;
- 5% socio J, con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie;

I voti esprimibili in assemblea ordinaria saranno 90.

In questo caso i titolari effettivi saranno i soci F e G che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e, quindi, anche per la nomina del CdA) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.

Quote con diritti diversi

Si consideri una società a responsabilità limitata – PMI con cinque soci persone fisiche che hanno suddiviso il capitale sociale come segue:

- il socio A detiene il 30% di quote, di cui la metà senza diritto di voto;
- il socio B detiene il 20% di quote con voto ordinario, ma prive del diritto di opzione in caso di aumento di capitale;
- il socio C detiene il 30% delle quote con voto dimezzato, come A;
- il socio D detiene il 5% delle quote con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria di fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione;
- il socio E detiene il 15% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie.

In questo caso saranno titolari effettivi della società il socio (A) e il socio (C) per la detenzione di oltre il 25% della proprietà diretta del capitale.

Il socio E, pur potendo esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori (art. 20, co. 1, del Decreto), non deve essere individuato quale titolare effettivo in quanto, in ragione dell'applicazione scalare dei criteri di cui all'art. 20, quest'ultimo è già stato individuato attraverso le modalità di cui al primo comma (cd. criterio dominicale).

Oppure:

Società per azioni in cui il capitale risulta così suddiviso:

- socio A, 45% del capitale con azioni prive di diritto di voto;
- socio B, 20% del capitale con voto doppio;
- socio C, 20% con azioni ordinarie;
- socio D, 15% con azioni ordinarie.

Nel caso di specie, per le considerazioni dinanzi svolte, sarà individuato quale titolare effettivo solo il socio A.

Voto plurimo

Una società per azioni ha suddiviso il capitale tra sei soci come segue:

- due soci (A e B), ognuno detentore di una partecipazione azionaria pari al 20% del capitale cui è attribuito un diritto di voto triplo (ex art. 2351, co.4, c.c.);

- due soci (C e D) al 20% con voto ordinario;
- due soci (E e F) al 10% con voto ordinario.

Nessun socio è proprietario di azioni per oltre il 25%, quindi si utilizzerà il criterio di cui all'art. 20, co. 2, lett. b) del Decreto.

I voti validi ai fini della nomina degli amministratori sono pari a 180 (60+60+20+20+10+10).

In questo caso si ritiene che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei due soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance (i due soci con voto multiplo sono in grado di esprimere ciascuno il 33,3 % dei voti validi in assemblea e quindi si è di fronte a situazioni di influenza dominante ex art. 20, c. 3, lett. b), del Decreto).

Al riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria. Quest'ultimo potrebbe, infatti, risultare rilevante nel momento in cui riguardi la nomina del CdA, mentre potrebbe non esserlo in altre situazioni (es. nomina del collegio sindacale, nomina del revisore, ecc.). In altri termini, ai fini della individuazione del titolare effettivo, varranno i voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione ai voti computabili e non al numero delle azioni o quote di capitale detenute.

Il controllo congiunto

Direttamente collegata al tema sopra indicato è la questione relativa all'eventuale rilevanza del controllo congiunto (in assenza di quote di proprietà superiori al 25%), intendendosi con tale locuzione l'ipotesi in cui il controllo viene esercitato in modo coordinato da una pluralità di persone fisiche.

In questo senso, per la dottrina si può parlare di controllo congiunto partecipativo quando vi siano dei patti tra soci aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di voto in base ai quali la volontà di ogni soggetto, che si intenda controllante congiunto, è necessaria per assumere le decisioni dei paciscenti (si pensi al sindacato di voto all'unanimità o alle *joint venture*). In assenza di questi presupposti, non si può parlare di controllo congiunto.

Si precisa, quindi, che la semplice esistenza di relazioni familiari o legami storici non dovrebbe di per sé costituire un elemento sufficiente a qualificare un rapporto di controllo (soggezione, subordinazione, condizionamento psicologico). Sicuramente, invece, questi elementi dovranno essere tenuti presenti quali indizi che, alla luce di una ricostruzione complessiva della situazione concreta e unitamente a una pluralità di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, inducano a ritenere sussistente un potere di influenza dominante che si dovrà esercitare, comunque e in ogni caso, attraverso diritti di voto e contratti, che nelle suddette circostanze, si rammenta, possono essere stipulati in qualsiasi forma.

Patto parasociale (caso 1)

Si supponga che in una Srl con trenta soci nessun socio abbia sottoscritto più del 25% delle partecipazioni; è il caso, ad esempio, del socio A che sia titolare di una quota pari al 16% del capitale di una Srl in cui nessun altro socio detenga una partecipazione societaria maggiore del 4% del capitale.

Nell'ipotesi di patto di sindacato, in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad A, il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrà controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri quattro soci, B al 4%, C al 4%, D al 3%, E al 3% che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale.

Il socio A risulterà, quindi, il titolare effettivo della società in quanto, in ragione dell'accordo sottoscritto dai suddetti soci, il diritto di voto da questi unitariamente esercitato è riferibile ad una partecipazione societaria pari al 30% del capitale sociale.

Patto parasociale (caso 2)

Si ipotizzi una situazione nella quale la compagine sociale sia composta da cinque soci, con quote di partecipazione così distribuite: socio A, 25%; socio B, 25%; socio C, 25%, socio D, 15%; socio E, 10%; e si supponga che i soci A, B ed E siano tra loro legati da un patto parasociale in base al quale A e B si siano impegnati a votare seguendo le istruzioni di E (per ipotesi, E potrebbe essere il “capofamiglia”, fondatore dell'azienda poi confluita nella società, mentre A e B potrebbero essere i figli a cui lo stesso E ha, di fatto, fornito il capitale da impiegare in società e/o per i quali ha effettuato la quota più cospicua dei conferimenti, con distribuzione non proporzionale delle quote di partecipazione).

Nella fattispecie, mancando un socio titolare di una quota di partecipazione superiore al 25%, il titolare effettivo si dovrà individuare senz'altro nel socio E quale persona fisica che, per il tramite della leva parasociale, dispone di una posizione di controllo individuale sulla società.

Patto parasociale di voto - controllo congiunto (caso 3)

Si consideri una società partecipata da sei soci: due titolari ciascuno di una partecipazione pari al 25% del capitale sociale (A e B); due titolari ciascuno di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale (C e D); due titolari ciascuno di una partecipazione pari al 5% del capitale sociale (E e F). In questa situazione nessuno dei soci raggiunge oltre il 25% delle quote (o dei voti) e, quindi, nessuno dei soci potrebbe essere individuato quale titolare effettivo. Tuttavia, se i due soci al 25% si accordassero per votare in modo univoco nelle assemblee ordinarie, sottoscrivendo un sindacato di voto all'unanimità, tale patto parasociale renderebbe questi ultimi titolari effettivi congiunti²⁴. Vi sarebbe, in altri termini, un vincolo contrattuale finalizzato a consentire ai due soci di esercitare un'influenza dominante sull'assemblea.

3.3.3. Catene di Controllo

Con riferimento ai casi in cui l'assetto proprietario non consenta di determinare direttamente il (i) titolare (titolari) effettivo (effettivi), si affronta il tema delle società sottoposte a catene di controllo in cui sarà necessario individuare la (le) persona (persone) fisica (fisiche) che controllano la società attraverso una partecipazione rilevante a tal fine.

Si evidenzia che, in virtù della formulazione letterale dell'art. 20 del d.lgs. 231/2007 in vigore dal 4 luglio 2017, l'individuazione del titolare effettivo nelle catene di controllo potrebbe risolversi nell'identificazione delle sole persone fisiche che detengono il controllo ai sensi del terzo comma dell'art. 20, ad esempio le persone fisiche che possiedono una percentuale che consenta di esercitare il diritto di voto in misura superiore al 25% del capitale sociale della società cliente.

In senso conforme, secondo gli orientamenti diffusi dal Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alla Banca d'Italia e all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, nell'ipotesi di proprietà indiretta – per il tramite di società controllate – la soglia rilevante va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale l'art. 20, co. 2 del Decreto fa

²⁴ Si può parlare di controllo congiunto partecipativo quando vi siano dei patti tra soci, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di voto, in base ai quali la volontà di ogni soggetto che si intenda controllante congiunto è necessaria per assumere le decisioni dei paciscenti. In tal senso anche Assonime, cit.

espressamente riferimento, mentre occorre risalire la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ex art. 2359 c.c.²⁵.

Di contro, secondo il legislatore europeo, nel valutare se vi sia in una società una partecipazione rilevante ai fini della titolarità effettiva si tiene conto di tutte le partecipazioni azionarie ad ogni livello di proprietà²⁶.

In questa sede si prende atto delle recenti indicazioni fornite dalle Autorità, in base alle quali il criterio della percentuale superiore al 25% va applicato solo al primo livello di proprietà mentre, con riferimento ai livelli successivi, i titolari effettivi devono essere individuati secondo le disposizioni dell'art. 2359 c.c., quindi in base alla maggioranza di voti in assemblea ordinaria, alla disponibilità di voti o alla presenza di vincoli contrattuali sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nella stessa assemblea. Nondimeno, la complessità della fattispecie e l'imminente evoluzione normativa europea rendono opportuna la massima prudenza nella valutazione dei casi concreti²⁷.

Nel caso di società che hanno affidato la gestione di partecipazioni a società fiduciarie sarà necessario chiedere all'amministratore della società cliente del professionista il nominativo del fiduciante o dei fiducianti, onde individuare tra gli stessi gli eventuali titolari effettivi della società partecipata. In caso di rifiuto o nel caso in cui gli stessi non siano comunicati, si applicano le disposizioni previste all'art. 42 del d.lgs. 231/2007 (obbligo di astensione).

In presenza di rischi significativi relativamente al cliente/prestazione, al fine di verificare i dati ottenuti dal cliente, si potrebbe chiedere alla società fiduciaria una conferma della titolarità della partecipazione. La società fiduciaria, previa autorizzazione da parte del proprio cliente/fiduciante, potrebbe quindi attestare i dati del fiduciante rispetto alla partecipazione della società fiduciarmente amministrata.

Catena di controlli (caso 1)

Criterio del 25% diretto sul capitale della società cliente e indiretto risalendo nella catena partecipativa attraverso il controllo

La Srl Alfa ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una Spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La Spa è partecipata da tre soci, di cui una Srl unipersonale D per il 45%, delle azioni e due persone fisiche, una delle quali, E, detiene il 45% e l'altra, C, detiene il 10% delle azioni. Titolari effettivi risultano essere D ed E perché detengono voti sufficienti ad esercitare congiuntamente un'influenza dominante su Beta Spa e indirettamente su Alfa Srl.

Catena di controlli (caso 2)

Criterio del 25% indiretto risalendo nella catena partecipativa attraverso il controllo

²⁵ Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia, UIF, FAQ del 20 novembre 2023.

²⁶ Si veda l'art. 52, co. 1, del Regolamento antiriciclaggio approvato dal Parlamento europeo lo scorso 24 aprile e in attesa di formale adozione da parte del Consiglio, nel quale si legge che per "partecipazione nella società" deve intendersi "la proprietà diretta o indiretta di almeno il 25 % delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società, compresi i diritti a una quota degli utili, ad altre risorse interne o al bilancio di liquidazione. La proprietà indiretta è calcolata moltiplicando le azioni o i diritti di voto o altre partecipazioni detenute dai soggetti intermedi nella catena di soggetti in cui il titolare effettivo detiene azioni o diritti di voto e sommando i risultati di tali diverse catene, a meno che non si applichi l'articolo 54. Ai fini della valutazione dell'esistenza di una partecipazione nella società, si tiene conto di tutte le partecipazioni azionarie a ogni livello di proprietà".

²⁷ Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 27.

Si ipotizzi il caso della Srl Alfa con tre soci, di cui A - persona fisica con partecipazione al 5%, B - persona giuridica con partecipazione al 25% e C - persona giuridica con partecipazione al 70%. In tal caso è il socio C ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. Ne consegue che il titolare effettivo della Srl Alfa sarà la persona fisica Z, in quanto soggetto che dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, lett. a) c.c.) della controllante e quindi in grado di esercitare indirettamente il controllo sulla controllata Alfa.

Catena di controlli (caso 3)

Criterio della partecipazione del 25% al capitale della società cliente per poi risalire la catena al fine dell'identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% dei diritti di voto di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%.

Sulla base dell'esempio sopra riportato, nella società Alfa i soci sono le società Beta e Sigma entrambe con quote superiori al 25%.

I titolari effettivi saranno le persone fisiche che partecipano con la quota del 51% nella società Beta e del 73% nella società Sigma.

Catena di controlli (caso 4)

Nel caso in cui i criteri della proprietà o del controllo non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo, si considera tale la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società, in conformità agli assetti organizzativi o statutari

Si supponga che la società Alfa sia controllata all'80% da una Srl con sei soci, di cui quattro Srl al 20% (X, E, F, G) e due persone fisiche al 10% (Y e Z). In questo caso nessun socio, neppure indirettamente attraverso "altri mezzi", potrebbe controllare la società "Alfa" e, quindi, saranno da considerare titolari effettivi le persone fisiche che conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario hanno i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione²⁸.

3.4. Ipotesi residuali ex art. 20, co. 5, d.lgs. 231/2007

L'individuazione della titolarità effettiva con criterio residuale, a qualunque livello voglia effettuarsi, rimane una soluzione, seppur necessaria al ricorrere dei presupposti normativi, non idonea a disvelare il reale beneficiario finale, cioè "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita" (art. 1, co 2, lett pp) del Decreto). Il criterio va quindi utilizzato solo nei casi in cui il criterio dominicale e quello del controllo assembleare non risultino applicabili.

Società con soci tutti privi di una percentuale superiore al 25%

²⁸ Cfr. FAQ Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia, UIF del 20 novembre 2023, ove è confermato che nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo di cui all'art. 20, commi 2 e 3, del d.lgs. 231/2007 non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del quinto comma del medesimo art. 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente.

Si supponga che una società a responsabilità limitata sia costituita da quattro soci al 25% o da cinque soci al 20%, con identica partecipazione agli utili. Si tratta di ipotesi in cui nessun socio possiede oltre il 25% delle quote o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

In questo caso, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, titolari effettivi della società, ai sensi del quinto comma, risulteranno i membri del CdA (o della direzione) dotati di potere gestorio generale e del potere di vincolare all'esterno la società (poteri di rappresentanza), conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.

Cooperativa

Questa tipologia di società, solitamente, a capitale diffuso ma, soprattutto, caratterizzata dal diritto di voto capitario (art. 2538, co. 1, c.c.) che prescinde dalla entità della partecipazione al capitale, ha regime autonomo e diverso da quello delle società di persone e di capitali, il che rende problematica l'individuazione della *ratio* normativa.

Dovrà farsi riferimento, in primo luogo, all'art. 20, co. 3, secondo il quale assume rilievo il controllo dei voti maggioritario o tale da influenzare le decisioni, ovvero la presenza di vincoli contrattuali tali da esercitare una influenza dominante e, ove tali criteri non siano verificati, al quinto comma e, quindi, al soggetto dotato dei poteri di rappresentanza o di amministrazione.

Un caso particolare è quello dei soci finanziatori, categoria alla quale possono essere attribuiti più voti sino ad un massimo di un terzo in ciascuna assemblea (art. 2526 c.c.): ove attribuiti all'eventuale unico finanziatore iscritto, superando, quindi il limite del 25% nell'assemblea ordinaria delegata alla nomina degli amministratori, quest'ultimo dovrebbe anch'esso essere considerato titolare effettivo.

Si ipotizza il caso di una cooperativa con cento soci in cui ciascuno detiene di fatto l'1% del capitale, senza che nessuno possenga una percentuale dello stesso superiore al 25%.

Nella società è stato nominato un consiglio di amministrazione di sette membri, con rappresentanza della società da parte del Presidente e, in caso di sua assenza, del Vicepresidente. In questi casi, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, ai sensi del quinto comma tutti i componenti del CdA dotati di poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione, conformemente all'assetto organizzativo o statutario della società medesima, sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente. Ne consegue che saranno da considerare titolari effettivi il Presidente e il Vicepresidente.

Società quotata

Nell'ipotesi prospettata, una società quotata è di fatto una *public company* nella quale nessun socio detiene, per espressa disposizione statutaria, oltre il 7% del capitale sociale. Non sussistono sindacati di voto. Il consiglio di amministrazione ha nominato due amministratori delegati con legale rappresentanza, uno con delega alle attività con clienti italiani, l'altro addetto alle attività europee. In questo caso entrambi gli amministratori saranno i titolari effettivi della società, come lo è il Presidente con legale rappresentanza.

Società controllante e controllata a partecipazioni diffuse

Nel caso di società in cui non è individuabile un controllo diretto dei soci, il/i titolare/i effettivo/i è/sono individuabile/i nei componenti del CdA che, conformemente all'assetto organizzativo o statutario della società, sono dotati di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Qualora tale fattispecie si configuri sia nella controllata che nella controllante, si ritiene che il titolare effettivo coincida con il legale (legali) rappresentante (rappresentanti) della controllata.

Assenza di amministratori con deleghe

In alcune società, per privilegiare il principio di collegialità, si preferisce lasciare la rappresentanza della società al Presidente della stessa, investendo della operatività gestoria ordinaria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In queste fattispecie (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell'ente, potrebbe essere individuato quale titolare effettivo, oltre al Presidente anche il direttore generale. Pertanto, qualora il CdA agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sia presente un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato anche nel direttore generale dell'ente.

3.5. Fondazioni, associazioni e comitati

Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili, i direttori e amministratori titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (art. 20, co. 4). Nelle fondazioni i beneficiari sono in genere da individuare solo nelle c.d. "fondazioni di famiglia", in relazione a quanto evidenziato negli atti costitutivi.

Nelle fondazioni costituite da enti pubblici potrà essere individuato fondatore anche il legale rappresentante dell'ente pubblico, in quanto rappresentante dell'ente fondatore, ancorché non più lo stesso all'epoca in cui la fondazione venne costituita.

Gli amministratori (sempre se dotati di poteri di rappresentanza legale) e, in assenza degli stessi, i direttori generali (dotati di rappresentanza legale) saranno, invece, individuati quali titolari effettivi nelle associazioni e comitati.

3.6. Società controllate da associazioni e fondazioni

Nel caso di società controllate da associazioni (riconosciute e non), il titolare effettivo andrà normalmente individuato nel legale/i rappresentante/i della società controllata. Ricorre, infatti, l'ipotesi residuale di individuazione del TE, nella quale si presume (come avviene nella pressoché totalità dei casi) che la gestione della società sia prerogativa del CdA della società stessa.

Nel caso in cui il controllo della società faccia capo ad una fondazione che ha ottenuto il riconoscimento giuridico ai sensi del d.P.R. 361/2000 si seguiranno, invece, i criteri ordinari, identificando il titolare effettivo della fondazione controllante ai sensi dell'art. 20, co. 4, del Decreto.

In merito all'individuazione del titolare effettivo negli enti ecclesiastici, si riportano le indicazioni fornite dalle FAQ più volte richiamate²⁹.

Negli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della l. 222/1985, soggetti all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura del luogo in cui hanno sede (ex d.P.R. 361/2000), il titolare effettivo deve essere individuato applicando l'art. 20, co. 4, del Decreto, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Negli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti, invece, trova applicazione il criterio

²⁹ Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia, UIF, FAQ del 20 novembre 2023. Sul punto, cfr. Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, nota prot. n. 25/2023/UPG del 10 ottobre 2023, ove emergono profili interpretativi parzialmente differenti.

residuale di cui al quinto comma dell'art. 20, per cui il titolare effettivo deve essere individuato esclusivamente nei soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Quanto alla comunicazione al Registro dei titolari effettivi, la stessa è obbligatoria per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto, come già detto, essi sono tenuti all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di cui al d.P.R. 361/2000. Di contro, l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo non si applica agli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti.

3.7. Consorzi

Il titolare effettivo deve essere individuato sia nei consorzi con attività interna (che non esplicano la loro attività con i terzi) anche se per operare entrano in rapporto con terzi (disciplinati dagli artt. da 2602 a 2611 c.c.), che in quelli con attività esterna (artt. da 2612 a 2615-bis c.c.).

Si ritiene applicabile il criterio secondo cui:

- nei consorzi con quattro o più consorziati, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale e dotati dei poteri di amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario;
- nei consorzi con solo due o tre consorziati, risulteranno titolari effettivi i soggetti a loro volta titolari effettivi delle imprese consorziate;
- nelle società consortili, si seguiranno le regole proprie del modello societario cui il consorzio fa riferimento.

Si evidenzia che i soli consorzi dotati di personalità giuridica sulla base di leggi speciali sono tenuti ad effettuare la comunicazione del titolare effettivo al relativo registro.

3.8. Comunione di quote societarie

La disposizione testamentaria che istituisce eredi una pluralità di soggetti, taluno per la quota di legittima e talaltro per la quota disponibile, genera una comunione tra gli eredi stessi, qualsiasi sia la composizione qualitativa del patrimonio del defunto: azioni, strumenti finanziari, denaro, immobili, opere d'arte, ecc.

La comproprietà di un pacchetto azionario comporta che i «comunisti» debbano nominare un rappresentante comune (art. 2347 c.c.), in mancanza del quale, altrimenti, per le azioni oggetto di comunione non può essere espresso il voto in assemblea, non potendovi intervenire il singolo comproprietario individualmente.

Quindi, qualora una quota societaria caduta in comunione risulti significativa ai fini della individuazione della titolarità effettiva della società, risulteranno titolari effettivi il (i) soggetto (i) comunisti in grado di esercitare il controllo sulla comunione, risultando esecutore il rappresentante comune nominato ai sensi dell'art. 2347 c.c.

Per la nomina del rappresentante comune e per le istruzioni di voto, la compagine dei comunisti decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta e cioè con una quota maggiore del 50%.

In tal caso trova applicazione l'art. 1105, co. 2, c.c., ai sensi del quale "Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la maggioranza dissenziente".

Tuttavia, atteso che l'art. 2347 c.c. richiama solo gli artt. 1105 e 1106 e non anche l'art. 1107 c.c. (relativo alle decisioni straordinarie, che dispone la maggioranza dei due terzi), resta discutibile se anche quest'ultima norma si applichi alla proprietà di azioni societarie.

Es. In una Srl Alfa con due soci persone fisiche, A al 49% e B al 51%, a seguito del decesso di B cade in comunione ereditaria la quota del 51% della società. Nel testamento il *de cuius* dispone che le quote vadano in comunione per 2/3 all'unico figlio e per 1/3 al coniuge. In questo caso risulteranno titolari effettivi della Srl Alfa il socio A e il figlio del socio B, in grado di esercitare il controllo sulla comunione ereditaria.

Di contro, nei casi in cui la quota in comunione risulti suddivisa tra molteplici comunisti e alla stessa sia attribuita per il voto assembleare una percentuale significativa ai fini della titolarità effettiva (ad es. il 40% dei diritti di voto delle azioni o quote della società suddiviso tra dieci eredi al 10% ciascuno), il titolare effettivo potrebbe essere individuato nel rappresentante comune.

3.9. Quote o azioni cointestate

Le quote o le azioni di una società potrebbero risultare cointestate a due o più persone (es. moglie e marito, figli, ecc.): in questo caso si ritiene che qualora la quota cointestata superi la soglia di rilevanza ex art. 20, co. 2, lett. a) del Decreto, ai fini della titolarità effettiva debbano essere indicati entrambi i cointestatari.

Si supponga il caso di una società a responsabilità limitata con quote così suddivise: socio A 30%, soci B e C titolari di una quota cointestata al 45%, socio D titolare di una quota del 25%. In questo caso i titolari effettivi saranno il socio A e congiuntamente i soci B e C.

3.10. Enti del terzo settore ed enti sportivi personificati

Sebbene nell'individuare gli enti privati dotati di personalità giuridica tenuti alla comunicazione della titolarità effettiva al Registro il Decreto faccia riferimento esclusivamente alle persone giuridiche private di cui al d.P.R. 20 febbraio 2000, n. 361, si ritiene che tutti gli enti dotati di personalità giuridica debbano provvedere alla individuazione del titolare effettivo e alla relativa comunicazione al Registro. Infatti, l'omesso riferimento agli enti del terzo settore (ETS) appare frutto esclusivamente di un mancato coordinamento normativo tra le modifiche apportate alle disposizioni antiriciclaggio di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007³⁰ e la nuova disciplina degli Enti del terzo settore successivamente introdotta con d.lgs. 117/2017³¹.

Al riguardo, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 22, co. 1-bis, del citato d.lgs. 117/2017³², per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ex d.P.R. 361/2000 che ottengono l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'efficacia dell'iscrizione nel registro di cui al d.P.R. 361/2000 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS. La norma precisa che, nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione. Di conseguenza, appare illogico ritenere assoggettate all'obbligo di individuazione del titolare effettivo (e conseguente comunicazione al Registro) tutte le associazioni e fondazioni che hanno ottenuto originariamente la personalità giuridica

³⁰ Attraverso il d.lgs. 25.5.2017, n. 90.

³¹ Art. 22 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

³² Introdotta dal d.lgs. 3.08.2018, n. 105 al fine di istituire un raccordo fra le due procedure di acquisto della personalità giuridica.

attraverso il sistema di cui al d.P.R. 361/2000 e non anche gli enti che, in questi ultimi anni, hanno ottenuto la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel RUNTS.

Da quanto sopra deriva che, anche per motivi prudenziali, è consigliabile individuare il titolare effettivo per tutti gli enti dotati di personalità giuridica iscritti al RUNTS, provvedendo altresì alla comunicazione dei relativi dati alla sezione autonoma del Registro³³.

Logica simile è applicabile alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che abbiano già acquisito la personalità giuridica secondo le disposizioni di cui al d.P.R. 361/2000³⁴ o che acquisiscono la personalità giuridica sulla base dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021 e che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (cd. RNASD).

3.11. Altri enti (gestioni condominiali, condomìni, ecc.)

Con riferimento ai condomìni il titolare effettivo è individuabile nell'amministratore condominiale, a meno che non vi siano uno o più proprietari che possono essere individuati tali in virtù di quanto stabilito dall'art. 20, commi 2 e 3 del Decreto.

Fermo restando che il professionista dovrà svolgere ogni approfondimento possibile sulla compagine di proprietari componenti le unità immobiliari costituite o meno in condominio al fine di rilevare le eventuali maggioranze precostituite, si possono fornire le seguenti indicazioni, distinguendo le situazioni nelle quali nel Condominio sia presente o meno un amministratore:

	Presenza di proprietari di unità immobiliari riconducibili alle casistiche dell'art. 20, commi 2 o 3	Assenza di proprietari di unità immobiliari riconducibili alle casistiche dell'art. 20 co. 1 o co. 3
Condomìni senza amministratore	I soggetti individuabili in applicazione del criterio in intestazione	<i>Applicando il criterio residuale del co. 5, il titolare effettivo potrebbe individuarsi nella persona fisica richiedente la prestazione professionale oppure in un rappresentante nominato ad hoc dall'assemblea. Se il condominio, pur in assenza di un amministratore, ha richiesto l'attribuzione di un codice fiscale, il TE si potrebbe individuare nel soggetto legale rappresentante presso l'Amministrazione Finanziaria.</i>

³³ In senso conforme anche Consiglio Nazionale del Notariato, cit., secondo il quale anche gli Ets dovrebbero essere iscritti nella sezione autonoma del registro. Diversamente "...si creerebbe una inspiegabile disparità di trattamento solo sulla base del procedimento con il quale l'ente non lucrativo acquista la personalità giuridica, in quanto solo quelli soggetti al controllo Prefettizio o della Regione ex d.p.r. 361 cit. sarebbero altresì tenuti a comunicare la loro titolarità effettiva, mentre quelli che la acquisiscono tramite controllo notarile ed iscrizione al RUNTS risulterebbero esenti dalla comunicazione; il secondo è che nessuna esenzione dalla comunicazione al registro dei titolari effettivi è rinvenibile nella disciplina europea per gli enti e società di qualunque tipo e la predetta esclusione sarebbe sanzionabile anche dal punto di vista del mancato recepimento della Quinta Direttiva".

³⁴ Anche questa sospesa ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 39/2021.

Condomini con amministratore	I soggetti individuabili in applicazione del criterio in intestazione, mentre l'amministratore sarà configurabile come esecutore	L'amministratore sarà il titolare effettivo
------------------------------	--	---

3.12. Trust e soggetti giuridici affini

Nel trust (ci si riferisce ad ogni tipo di trust: da quelli con beneficiari ai trust di scopo, dai trust liberali a quelli commerciali, ecc.) e nei soggetti giuridici affini, i titolari effettivi si identificano nel costituente o costituenti (se ancora in vita), nel fiduciario o fiduciari, nel guardiano o nei guardiani, ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona che esercita il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

In definitiva, sono da includersi tra i titolari effettivi i seguenti soggetti:

- il/i costituente/i (fondatore);
- i «trustees» (fiduciari);
- il/i guardiano/i (se nominato);
- i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico (ovviamente se individuabili sulla base dell'atto di trust);
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Con riguardo ai beneficiari, in via di principio e salvo ulteriori approfondimenti connessi ai casi specifici, sono opportune le seguenti precisazioni:

- nei confronti di *fixed trust* in cui il disponente individua i beneficiari con l'atto istitutivo e predetermina tra gli stessi la ripartizione del patrimonio e del reddito del trust, i beneficiari saranno *ab origine* da indicare tra i titolari effettivi;
- nei casi di *discretionary trust* in cui la posizione beneficiaria è subordinata all'esercizio di facoltà attribuite in sede di atto istitutivo a più soggetti, ad esempio quando il trustee ha potere discrezionale, è evidente che i beneficiari potranno essere individuati quali titolari effettivi al momento della individuazione degli stessi;
- nel caso in cui il diritto del beneficiario sia condizionato all'accadere di eventi in conseguenza dei quali la posizione si estingue (*contingent*), tale diritto non potrà essere considerato direttamente esigibile da parte dello stesso beneficiario; conseguentemente la posizione beneficiaria appare avere scarsa utilità ai fini della qualificazione del titolare effettivo;
- nel caso di "titolari di interessi successivi", ossia di coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi, si ritiene che non siano qualificabili ai fini antiriciclaggio come titolari effettivi, sempreché non sussistano clausole statutarie o altri atti del trust

tali per cui essi possano essere destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “titolari di interessi antecedenti”.

3.12.1. Trust nel caso di trustee/guardiano persona giuridica

Qualora nel trust il fiduciario (trustee) sia una persona giuridica (es. Srl), ai fini della individuazione del titolare effettivo sarà necessario individuare la persona o le persone fisiche che rappresentano e gestiscono la persona giuridica.

Pertanto, si ritiene che sia individuabile come titolare effettivo l'amministratore della persona giuridica che agisce come trustee e non i soci con quote superiori al 25% nella persona giuridica che riveste l'incarico di trustee/guardiano.

3.12.2. Titolare effettivo per gli istituti affini al trust³⁵

Per individuare quali siano gli istituti affini ai trust si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti del trust, esaminando caso per caso, restringendo il concetto di affinità a quelle tipologie di mandato che producono gli effetti “affini ai trust in virtù della loro funzione”. Questa affinità è stata in alcuni casi ritenuta rinvenibile nel mandato fiduciario classico (che si sostanzia in un mandato senza rappresentanza e sul quale si veda quanto precedentemente trattato) e nel contratto di affidamento fiduciario, in cui vi è un reale trasferimento della proprietà dei beni dal fiduciante al fiduciario e la costituzione di un patrimonio separato in capo al fiduciario.

Infatti, nell'atto della Commissione Europea 2019/C 360/05, recante «Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione», predisposto ai sensi dell'art. 31, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, il Governo italiano ha indicato, tra gli istituti assimilabili ai trust, l'istituto del mandato fiduciario.

Tale assimilazione viene richiamata anche:

- dal d.m. Ministero delle Imprese e del Made in Italy 16 marzo 2023 - Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- dal d.m. Ministero delle Imprese e del Made in Italy 12 aprile 2023 - Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa.

Il titolare effettivo è, quindi, individuato nella persona fisica o nelle persone fisiche fiduciante/i e negli eventuali beneficiari e/o affidatari. Anche gli eventuali garanti sono da qualificare come titolari effettivi.

Nel caso in cui il mandato fiduciario faccia capo ad una società fiduciaria, cui siano state ad esempio intestate le partecipazioni in una società, le informazioni relative al titolare effettivo dovranno essere acquisite dai soggetti tenuti all'identificazione, rivolgendosi direttamente alla società fiduciaria.

³⁵ L'assimilazione del mandato fiduciario al trust presenta, tuttavia, dei grossi profili di incertezza, atteso che molti operatori qualificati la mettono in discussione. Infatti, l'amministrazione di beni (o diritti) di terzi mediante conferimento di mandato fiduciario senza rappresentanza (ma con intestazione dei beni o diritti medesimi) non comporta il trasferimento, in capo alla società fiduciaria conferitaria del mandato, della proprietà del bene o diritto (che rimane di proprietà del terzo fiduciante), ma solo l'intestazione formale del bene o diritto stesso, e il potere di compiere, in riferimento ai medesimi, gli atti giuridici indicati, di volta in volta, mediante singole istruzioni scritte, dal fiduciante. Si tratta di atti giuridici che la società fiduciaria compirà in proprio nome, ma per conto del fiduciante. A differenza del trust, inoltre, è assente l'effetto segregativo dei beni. A diverse conclusioni, tuttavia, si può giungere in caso di contratto di affidamento fiduciario.

Si rammenta l'obbligo da parte degli amministratori della fiduciaria di fornire risposta al richiedente. Ai fini della determinazione del titolare effettivo si applicano le regole illustrate nei punti precedenti relativi alle partecipazioni societarie.

3.13. Interposizioni fittizie

Il caso di partecipazioni intestate fittiziamente ad interposte persone è probabilmente quello di più difficile e delicata individuazione. Il soggetto obbligato che nell'esercizio delle proprie funzioni raggiunge la ragionevole convinzione di una interposizione fittizia nella gestione di una quota (ad esempio perché, seppur occasionalmente, per la gestione della società ha avuto rapporti con soggetti diversi dagli amministratori o dagli intestatari formali delle quote o azioni), si astiene, ai sensi dell'art. 42 del Decreto, e valuta l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

L'interposizione fittizia va valutata caso per caso e non può discendere meramente dalla valutazione operata dall'Amministrazione Finanziaria in sede di accertamenti o di interventi di prassi.

3.14. Procedure concorsuali e procedure esecutive

Tutte le operazioni compiute nell'ambito delle procedure concorsuali avvengono in esecuzione di ordini dell'Autorità giudiziaria e questo dovrebbe escludere a monte la necessità di un controllo preventivo finalizzato ad impedire l'utilizzo del sistema finanziario per finalità illecite. In tal senso, attese le finalità liquidatorie della procedura, l'individuazione del titolare effettivo mediante applicazione dei criteri dell'art. 20 del Decreto nei confronti della società fallita appare un mero esercizio di stile, la cui inutilità ai fini preventivi e di controllo è del tutto evidente. L'esonero in questione è sostenuto da alcuni Tribunali a cui è stata sottoposta la questione³⁶ ed è espressamente previsto dalle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale Forense³⁷.

Deve segnalarsi la diversa posizione delle Autorità che, nell'evidenziare l'esigenza – per finalità antiriciclaggio – di risalire al soggetto per conto del quale l'operatività è svolta, ritengono che nella fattispecie in esame la titolarità effettiva debba individuarsi con riferimento al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale quale “*ultimate beneficial owner*”, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l'ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da persona fisica, dovranno applicarsi i criteri di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007, prendendo a riferimento l'assetto proprietario al momento dell'avvio della procedura concorsuale³⁸.

Per completezza argomentativa si evidenzia, altresì, che il curatore deve essere identificato quale “esecutore” ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. p) del Decreto, in quanto mero ausiliario del Giudice.

³⁶ Trib. S.M. Capua Vetere, 7 novembre 2019, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2020, 260 ss., ove si legge che “gli oneri di adeguata verifica introdotti dalla disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21-11-2007, n. 231 e successive modificazioni non si applicano ai professionisti delegati e, più in generale, agli ausiliari del giudice, non potendo definirsi né clienti né esecutori degli stessi, nel senso indicato dall'art. 1, 2° co., lett. p), d.lgs. 231/2007, né infine effettivi titolari del rapporto bancario acceso quale conto della procedura esecutiva”.

Si veda anche la nota del Tribunale di Matera del 14 dicembre 2020, ove si forniscono ampie argomentazioni a sostegno dell'inapplicabilità della normativa antiriciclaggio nelle procedure concorsuali.

³⁷ In particolare, la regola tecnica CNF n. 2 evidenzia che non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, co. 4, lett. c) del Decreto gli incarichi in veste di arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale, nonché quelli di custode giudiziario e delegato alle operazioni di vendita. Analogamente, il Consiglio Nazionale del Notariato ha escluso dal perimetro applicativo della normativa gli atti eseguiti dai notai su delega dell'Autorità giudiziaria, in quanto trattasi di atti non negoziali o di natura non patrimoniale (CNN, “Regole tecniche in materia di antiriciclaggio”, agg. 2023).

³⁸ Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia, UIF, FAQ del 20 novembre 2023.

In quanto esecutore, il curatore – secondo alcune Camere di Commercio – è soggetto legittimato ad effettuare la comunicazione sul titolare effettivo al Registro delle Imprese³⁹.

Si evidenzia in ogni caso che, secondo i principi di tassatività, tipicità e determinatezza in materia di sanzioni amministrative⁴⁰, in nessun caso il curatore potrà essere sanzionato in caso di omessa comunicazione⁴¹.

3.15. Composizione negoziata, accordi di ristrutturazione concordati

Nei casi di società in situazioni di composizione negoziata (art. 12 e ss. CCII), accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56 CCII), accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss. CCII), piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis CCII) o sottoposte a concordati preventivi, siano essi in continuità o liquidatori (art. 84 e ss. CCII), il titolare effettivo continuerà ad essere individuato secondo i criteri ordinari dell'art. 20 del Decreto.

Ciò in quanto tali situazioni non determinano lo spossessamento delle partecipazioni sociali e, seppur vincolandola, non precludono la gestione societaria da parte dell'organo amministrativo della società.

3.16. Sedi secondarie

Nelle società estere che hanno unità locali o sedi secondarie localizzate in Italia (c.d. *branch*), il titolare effettivo dovrà essere identificato con riferimento alla società estera di cui la sede italiana è emanazione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità⁴², il fatto che una società estera istituisca in Italia una sede secondaria o una stabile organizzazione per lo svolgimento di determinate attività non è infatti sufficiente ad attribuire a quest'ultima una personalità giuridica distinta e autonoma da quella della società principale estera (c.d. *casa madre*).

Quest'ultima, non avendo personalità giuridica in Italia, non rientrerebbe tra i soggetti tenuti a comunicare il proprio titolare effettivo in Italia, in quanto non ricompresa tra i soggetti previsti dal primo comma dell'art. 21 del d.lgs. 231/2007⁴³.

Secondo alcuni orientamenti camerali, le società straniere che hanno una *branch* o una filiale iscritta nel Registro delle imprese come sede secondaria sono tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 21, co. 1, del Decreto. Al riguardo, occorrerebbe considerare che in caso di sede secondaria di società

³⁹ Ci si riferisce alle FAQ pubblicate dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al seguente link: <https://www.milomb.camcom.it/registro-dei-titolari-effettivi>. Detta impostazione, tuttavia, non appare condivisibile alla luce dei citati orientamenti giurisprudenziali.

⁴⁰ Ai sensi dell'art. 1, co. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689: «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione», in applicazione dell'art. 25 Cost., per il quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Si veda Consiglio di Stato, sezione V sentenza n. 5883 del 12 ottobre 2018.

⁴¹ In senso conforme anche gli orientamenti dei registri delle imprese di Milano e Genova.

⁴² Cass., SS.UU., 24 luglio 2023, n. 22113.

⁴³ Quest'ultimo stabilisce che «Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione». Al riguardo, si raccomanda al professionista che assuma il ruolo di intermediario per la trasmissione telematica della predetta comunicazione – secondo le modalità previste dai decreti attuativi del d.m. n. 55/2022 – di predisporre apposito preventivo e lettera di incarico, ovvero, in caso di rapporto professionale preesistente, apposita integrazione del mandato professionale in corso.



straniera con sede legale in un Paese UE la casa-madre è già tenuta a comunicare la propria titolarità effettiva presso il Paese della sede; dunque, l'obbligo graverebbe esclusivamente sulle sedi secondarie di società extra-UE⁴⁴.

⁴⁴ Si vedano le già citate FAQ della CCIAA Milano.